

ALLEGATO 2  
MODALITA' OPERAZIONI DI RAGGRUPPAMENTO

## **SIBILLA SRL**

*Determinazioni n. G16794 del 30/12/2016 (notificata in data 03/01/2017) e n. G00142 del 10/01/2017, rilasciate dalla Regione Lazio – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti - alla Ditta Sibilla S.r.l. per rilascio A.I.A. ai sensi del D. Lgs. 152/2006, artt. 29-quater, 29-octies, 29-nonies e s.m.i. all'installazione Soc. Sibilla S.r.l. di via Colle Nocello 45, loc. La Botte, Comune di Guidonia Montecelio (Roma)*

PROTOCOLLO DI RAGGRUPPAMENTO  
(PRESCRIZIONE N.41 ALLEGATO TECNICO)



**Dott. Massimo Jandolo - Chimico Industriale**

ALBO DEI CHIMICI DEL LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE - n. 3093/A

INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
1.1 Riferimenti normativi .....	3
1.2 Presupposti .....	4
<b>2. CRITERI GUIDA PER L' OPERAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO .....</b>	<b>4</b>
2.1 FINALITA' DEL RAGGRUPPAMENTO .....	4
<b>3. CRITERI PER LA MISCELAZIONE/RAGGRUPPAMENTO .....</b>	<b>5</b>
3.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE PILOTA.....	5
3.2 CONCLUSIONI .....	7
3.3 TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI GESTIONALI.....	7
3.4 SCHEDA DI RAGGRUPPAMENTO E RINTRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (FAC SIMILE).....	8
3.5 Esempi di dispositivi impiegati per prove di compatibilità chimica.....	10

## 1. INTRODUZIONE

Alla luce delle novità introdotte nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in recepimento della Direttiva CE 2008/98, ed a seguito dei nuovi criteri di classificazione dei rifiuti, in particolare alle modifiche inerenti le modalità di applicazione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti pericolosi (modifiche presentate dal Regolamento UE 1357/2014) ed alla introduzione di nuovi codici CER e descrizione degli stessi (Decisione Commissione UE 955/2014), SI VUOLE EVIDENZIARE CHE l'attività di RAGGRUPPAMENTO, inteso come miscelazione, in deroga all'art.187 è necessaria solo per specifiche tipologie di rifiuti pericolosi con altri pericolosi e pericolosi con non pericolosi – situazione non congrua dunque all'attività pertinente della Scrivente.

La Scrivente, con DETERMINAZIONE N. 416794 del 30/12/2016, è stata comunque autorizzata ad eseguire attività di raggruppamento con vincolo prescrittivo indicato al punto 41.

Il raggruppamento può essere eseguito in sistemi idonei di contenimento per liquidi (silos, IBC, fusti, etc..) ed in vasca di accumulo.

### 1.1 Riferimenti normativi

L'art. 187 attualmente recita quanto segue:

#### **Articolo 187**

#### ***Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi***

- 1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

### **1.2 Presupposti**

Per quanto suindicato la procedura gestionale non si baserà sulla compatibilità prevista da codici CER ascrivibili come pericolosi, tantomeno sulla compatibilità prevedibile tra varie caratteristiche di pericolo HP, ma **esclusivamente su prove di compatibilità da effettuarsi su reattore pilota.**

Per quanto detto, condizione necessaria e sufficiente per la quale si possa eseguire un trattamento di miscelazione è l'esito della compatibilità su reattore pilota.

Di seguito viene proposto il protocollo gestionale prescelto.

## **2. CRITERI GUIDA PER L' OPERAZIONE DÌ RAGGRUPPAMENTO**

Le miscele/raggruppamenti:

- **Saranno funzionali all'ottimale smaltimento dei rifiuti;**
- **non devono recare pericolo per la salute umana, senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori, senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.**

L'operazione di miscelazione/raggruppamento finalizzata allo smaltimento **viene individuata** , ai sensi dell'allegato C al D.Lgs.152/06, come

- **D 13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12: in mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

### **2.1 FINALITA' DEL RAGGRUPPAMENTO**

Presso l'impianto di stoccaggio sono conferite diverse tipologie di rifiuti derivanti da diverse attività produttive e derivanti anche da imprese esercite da piccoli produttori di rifiuti liquidi; pertanto la necessità di effettuare la miscelazione dei rifiuti nasce dalla esigenza di **equalizzare il "rifiuto" con altri rifiuti compatibili ed ottimizzare il carico inquinante per facilitarne il successivo trattamento (D9/D8)** nel rispetto delle MTD di settore.

## **SIBILLA SRL**

Significativa esigenza è dunque la possibilità di miscelare rifiuti che provengono da diversi settori produttivi e, propriamente, catalogati con codice CER diverso dai rispettivi produttori, in quanto generati da attività o processi diversi, che sono però, di fatto, il medesimo materiale, e contenenti sostanze fra loro perfettamente compatibili dal punto di vista chimico-fisico.

### **3. CRITERI PER LA MISCELAZIONE/RAGGRUPPAMENTO**

La miscelazione/raggruppamento deve essere finalizzata a **produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del successivo trattamento;**

- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- la miscelazione sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Risulteranno individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- le operazioni di miscelazione avverranno previo accertamento preliminare sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti (**prove pilota**).
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non darà origine a declassamento dei rifiuti (per declassamento si intende la declassificazione di un rifiuto pericoloso a non pericoloso).

#### **3.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PROVE PILOTA**

Così come suggerito al paragrafo 2.1.5 delle linee guida europee inerenti "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries - August 2006", prima di eseguire le miscelazioni su scala industriale, occorrerà effettuare prove di compatibilità chimico fisica su quantità proporzionali di rifiuti che saranno successivamente coinvolti nel trattamento.